ALBO

COMUNE DI LIPARI
ALBO PRETORIO
RICEVUTO IL 21 GEN 2021
N. CRON. 146

DETERMINA n. 03 del 21/01/2021

OGGETTO: Affidamento incarico legale all'Avv. Luca Zaia per ricorso, innanzi al T.A.R. Catania, notificato da Elios Petroli rubricato al n. Rg 1060/2020 c/ Comune di Lipari per accertamento del Comune intimato di provvedere alla conclusione del procedimento per l'approvazione della variante urbanistica richiesta dalla Società ricorrente per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti e gpl in località Pianoconte.

IL SINDACO

Visto il ricorso presentato dinanzi al T.A.R. Catania da Elios Petroli srl in persona del suo rappresentante legale c/Comune di Lipari in persona del Sindaco pro tempore, assunto al protocollo dell'Ente al n. 10805 del 27.07.2020,proposto per accertamento del Comune intimato di provvedere alla conclusione del procedimento per l'approvazione della variante urbanistica richiesta dalla Società ricorrente per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti e gpl in località Pianoconte;

Viste le note pec del2 settembre 2020 e dell'11 novembre 2020 inviate dal legale dell'Ente, Avv. Milena Sindoni, con le quali la stessa chiede di voler conferire un urgente incarico legale esterno per la difesa dell'Ente, stante l'eccessivo carico di lavoro cui è sottoposta;

Ritenuto di adire ad una pronta resistenza in giudizio, conferendo detto incarico legale all'Avv. Luca Zaia, con studio legale in Lipari, c.da Serra s.n.c. determinando l'onorario in complessive € 2.000,00(duemila/00),giusta annotazione olografa posta dall'Amministrazione in data 03/12/2020, al fine di potere resistere in giudizio dinanzi al T.A.R. di Catania, avverso il superiore ricorso promosso da Elios Petroli srl in persona del suo rappresentante legale,al fine di difendere l'operato e la legittimità degli atti assunti dall'Ente;

Visto lo schema di disciplinare di incarico legale;

Visti il D. Lgs. n. 267/2000 e la L.R. n. 23/98;

Visto l'Ord. Amm.vo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1) Resistere nel giudizio dinanzi al T.A.R. di Catania, avverso il ricorso presentato da Geoterme Vulcano Elios Petroli srl c/ Comune di Lipari, come sopra descritto, assunto al protocollo dell'Ente in data 27luglio 2020 al n.10805e proposto per accertamento del Comune intimato di provvedere alla conclusione del procedimento per l'approvazione della variante urbanistica richiesta dalla Società ricorrente per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti e gpl in località Pianoconte;

2) Conferire, a tal fine, incarico legale ad un avvocato di fiducia dell'Amministrazione, nella persona dell'Avv. Luca Zaia in quanto professionista in possesso di specializzazione amministrativa,con studio legale in Lipari, per la predisposizione di tutti gli atti al fine della difesa dell'operato e della legittimità di tutti gli atti assunti dall'Ente;

3) Determinare congruamente, il compenso per il presente incarico, in € 2.000,00(duemila/00), con la corresponsione di un eventuale acconto di € 1.000,00 (mille/00) per fondo spese (IVA e CPA compresi), autorizzando il relativo impegno di spesa da parte del Dirigente del 1°Settore, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 127/97, recepita parzialmente dall'art. 2 della L.R. n. 23/98, nel Bilancio del corrente anno in corso di formazione;

4) Imputare detta spesa al cap. 138 del bilancio comunale corrente, in corso di formazione, dal titolo "Spese per incarichi a legali e sentenze giudiziarie", dando atto che trattasi di spesa indifferibile ed urgente e non frazionabile in dodicesimi, al fine di evitare danni gravi e certi all'Ente.

Lipari, lì 21/01/2021

COMUNE DI LIPARI
Prov. di Messina

IL SINDACO
Marco Giorgianni

COMUNE DI LIPARI

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

www.comunelipari.it - urp@comunelipari.it

DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

TRA

Il Comune di Lipari (di seguito: Comune), C.F. 00387830839, in persona della Dott.ssa Lyda De Gregorio che interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, in qualità di dirigente f.f. del Primo Settore

e

l'avv. Zaia Luca del Foro di Barcellona P.G. (di seguito legale), con studio in c.da Serra s..n.c. Lipari (ME). (Partita I.V.A. .....),

Premesso che:

- il Comune di Lipari deve resistere in giudizio dinanzi al T.A.R. Catania,. avverso il ricorso presentato da Elios Petroli srl in persona del suo rappresentante legale nei confronti del Comune di Lipari, proposto per accertamento del Comune intimato di provvedere alla conclusione del procedimento per l'approvazione della variante urbanistica richiesta dalla Società ricorrente per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti e gpl in località Pianoconte;

- con determinazione sindacale n..... del ..... si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa, all'autorizzazione dell'impegno della spesa ed all'approvazione dello schema del presente disciplinare d'incarico legale;

ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni.

1) L'incarico ha per oggetto la resistenza in giudizio del Comune di Lipari, dinanzi al T.A.R. Catania, avverso il ricorso presentato da Elios Petroli srl in persona del suo rappresentante legale nei confronti del Comune di Lipari, proposto per accertamento del Comune intimato di provvedere alla conclusione del procedimento per l'approvazione della variante urbanistica richiesta dalla Società ricorrente per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti e gpl in località Pianoconte.

L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per eventuali ulteriori gradi della procedura il Comune si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

2) Il corrispettivo che il Comune corrisponderà al professionista è pari ad € 2.000,00 (duemila/00), al lordo di ogni onere fiscale, sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle spese operata dal giudice. Eventuali ulteriori somme, saranno impegnate successivamente a richiesta del legale incaricato e dietro verifica e quantificazione delle stesse.

3) Per il sostegno delle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della seguente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di € 1.000,00 (mille/00), previa presentazione di fattura o parcella da parte dello stesso ed a titolo di acconto, compresa nell'importo di cui al superiore punto 2), che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, eventuali ulteriori acconti successivi.

4) Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

5)Il legale si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

6) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico, il professionista comunicherà tempestivamente la necessità dell'integrazione dell'impegno spesa, motivando dettagliatamente sul punto. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo, il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale.

7) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela ed affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti, in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui

dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile. A tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

8) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

9) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti dei minimi tariffari e comunque dell'importo fissato al precedente punto 2).

10) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti dei minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

11) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

12) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

13) Il Comune, ai sensi della normativa vigente, informa il legale – il quale ne prende atto – che tratterà i dati personali contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, concernenti il presente procedimento, sia con modalità informatiche che su supporto cartaceo.

14) Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

15) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.4.1986 n. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Luogo, data e firma del Responsabile del Comune

Luogo, data e firma del Professionista Incaricato